



Comune di Lallio

Provincia di Bergamo

Via San Bernardino, 16 – 24040 Lallio (BG) – Tel:035/2059011 - Fax: 035/200729

Cod.Fisc. 80024370167 – P.IVA 00884900168

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 22-07-2020

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNI=CIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PERUZZINI SARA	Presente in videoconferenza	MASTROMATTEI MASSIMO	Presente in videoconferenza
MARRA FABRIZIO	Presente in videoconferenza	PREVITALI LUCIANA	Presente in videoconferenza
PIATTI GIANCARLO	Presente in videoconferenza	ARTIFONI MICHELE	Presente in videoconferenza
Vitali Valter	Presente in videoconferenza	LOMBARDA MAURA	Presente in videoconferenza
CASLINI ALEX	Presente in videoconferenza	LODOVICI GIACOMO	Presente in videoconferenza
PISONI BENEDETTO	Presente in videoconferenza	MIDALI FABIO	Presente in videoconferenza
BOSCHINI PIERLUIGI	Assente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PERUZZINI SARA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora BORSELLINO LUISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori :

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L., in quanto la proposta è conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Il Responsabile del Settore interessato
STROPPIA LOREDANA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione in oggetto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Pubblicità
STROPPIA LOREDANA

Si dà atto che, ai fini della verbalizzazione dei singoli interventi dei componenti del Consiglio comunale, viene utilizzata integralmente la trascrizione della discussione concernente il presente punto all'ordine del giorno, effettuata dalla ditta appositamente incaricata ed allegata alla deliberazione. Sulla trascrizione degli interventi è apposta l'attestazione del segretario comunale verbalizzante secondo cui le dichiarazioni e i fatti riportati nella trascrizione sono avvenuti in sua presenza. Pertanto, nel presente verbale vengono riportati esclusivamente gli elementi essenziali del verbale necessari a rendere lo stesso valido ed efficace.

Al fine di evitare assembramenti, tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19, al fine di contenere l'epidemia, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza e ciascuno ha partecipato secondo le modalità qui appresso indicate:

1	PERUZZINI SARA	Sindaco	Presso la sede comunale
2	MASTROMATTEI MASSIMO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
3	MARRA FABRIZIO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
4	PREVITALI LUCIANA	Consigliere comunale	Da remoto
5	PIATTI GIANCARLO	Consigliere comunale	Da remoto
6	ARTIFONI MICHELE	Consigliere comunale	Da remoto
7	VITALI VALTER	Consigliere comunale	Da remoto
8	LOMBARDA MAURA	Consigliere comunale	Da remoto
9	CASLINI ALEX	Consigliere comunale	Da remoto
10	LODOVICI GIACOMO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
11	PISONI BENEDETTO	Consigliere comunale	Presso la sede comunale
12	MIDALI FABIO	Consigliere comunale	Da remoto
13	BOSCHINI PIERLUIGI	Consigliere comunale	Assente
	BORSELLINO LUISA	SEGRETARIO COMUNALE	Da remoto

e che il Segretario comunale ha potuto constatare la permanenza del collegamento per tutta la durata della trattazione dell'argomento e della relativa votazione palese;

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano collegati in videoconferenza n. 12 consiglieri compreso il Sindaco e n. 1 assente (Boschini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 738 della Legge N. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1 co. 780 della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge N. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purchè previsto dal regolamento IMU del comune.

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 N. 145.;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge N. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

CONSIDERATO

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge N. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge N. 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria per l'anno 2020;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. N. 160/2019;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. N. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. N. 214/2011;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 N. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU e dai dati delle riscossioni per l'anno 2019 si ritiene il fabbisogno finanziario dell'Ente possa essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote ottenute dalla somma algebrica di quelle applicate nell'anno 2019 a titolo di IMU e di TASI, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,9 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,9 per mille;
- altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,7 per mille.

Aliquote rideterminate come da tabella di seguito dettagliata:

Fattispecie	aliq. IMU 2019	aliq. TASI 2019	aliq. IMU 2020
Abitazione principale di lusso	0,50%	0	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti	0,10%	0,10%
Beni merce	esenti	0,13%	0,13%
Fabbricati gruppo D	0,96%	0,13%	1,09%
Aree fabbricabili	0,96%	0,13%	1,09%

Fattispecie	aliq. IMU 2019	aliq. TASI 2019	aliq. IMU 2020
Terreni agricoli	0,96%	esenti	0,96%
Altri immobili	0,94%	0,13%	1,07%

VISTI:

- a) l'articolo 151 del D. Lgs N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, N. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, N. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, N. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 N. 34, che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 N. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, N. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, N. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione nonché per l'approvazione del regolamento e delle aliquote IMU è stato differito al 31 Luglio 2020;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, Legge N. 228/2012, e poi dal D.Lgs. N. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge N. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2020/2022, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati obbligatori, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 04/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge 213/2012";

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 e 9 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013;

VISTI:

- il D.Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. N. 10/27.04.2004, e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 19/07/2007;

VISTA la Legge N. 160/27.12.2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213 del 7 dicembre 2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente(ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il combinato disposto dell'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267/18.08.2000;

POSTA ai voti la presente deliberazione ed atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 12 (compreso il Sindaco)

astenuti n. 2 (Lodovici e Pisoni)

votanti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) DI DETERMINARE le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.	0,50%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla	0,13%	

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)		
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,09%	
Aree fabbricabili	1,09%	
Terreni agricoli	0,96%	
Altri immobili	1,07%	

- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art 53 della Legge N. 388/2000 e dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- 3) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. N. 160/2019;
- 4) DI INCARICARE gli uffici preposti, per quanto di loro competenza, a voler provvedere alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Circolare MEF Prot. n. 41981 in data 22 novembre 2019, n. 2/DF;
- 5) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 6) CON separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito:
consiglieri presenti n. 12 (compreso il Sindaco)
astenuti n. 2 (Lodovici e Pisoni)
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 N. 267, per il rispetto del termine del 31 Luglio 2020 fissato per l'approvazione delle aliquote IMU 2020 dall'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PERUZZINI SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BORSELLINO LUISA

Composta da n. __10__ facciate e n. __1__ allegati.